



All. "A"

Comune di Modica

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE
AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E
PER LA ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI A
SERVIZIO DEI DISABILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. *101* del 20 GIU, 2017

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - DESTINATARI

Art. 3 - CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Art. 4 - MODALITA' DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Art. 5 - VALIDITA' DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Art. 6 - DUPLICATO O SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Art. 7 - ISTITUZIONE PARCHEGGI PER DISABILI

Art. 8 - CONCESSIONE SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

Art. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Art. 10 - SANZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta nonché la procedura per l'istituzione di spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio dei disabili.

Art. 2 DESTINATARI

Destinatari del presente regolamento sono le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, i non vedenti e, più in generale, tutti coloro che sono affetti da una patologia che preclude loro una autonoma e completa mobilità. Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza stabilire se tali condizioni sussistono.

Art. 3 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Il contrassegno di parcheggio per disabili, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998, rappresenta l'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta rilasciata dal Comune. E' strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio europeo. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile il numero e la scadenza.

1) Il contrassegno consente:

- a) la sosta negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili ad eccezione di quelli personalizzati;
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) e nelle aree pedonali urbane qualora è consentito l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità;
- c) la sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario ove previsto (Art. 188 c.3 CdS);
- d) la circolazione e la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- e) la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;

2) Il contrassegno non consente:

- a) la sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.
- b) la sosta nei parcheggi per disabili personalizzati ed individuati da apposita segnaletica verticale riportante gli estremi della autorizzazione;
- c) la sosta negli spazi di fermata degli autobus;
- d) la sosta nelle zone riservate ai taxi;
- e) la sosta sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- f) la sosta in corrispondenza dei passi carrai;
- g) la sosta in zona di divieto di fermata e nelle zone di divieto che prevedono la rimozione forzata;
- h) la sosta in prossimità o corrispondenza di intersezioni, di curve o dossi;
- i) la sosta in seconda fila;
- l) la sosta negli spazi riservati ad altri veicoli;
- m) il contrassegno non consente, altresì, la sosta nelle aree a pagamento (zone blu) senza il pagamento della tariffa vigente come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr., tra tante, sentenza n. 21271/2009).

Art. 4 MODALITA' DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

- 1) Per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili l'interessato, residente nel territorio comunale, dovrà presentare al Comune di Modica apposita istanza in carta semplice, allegando la seguente documentazione:
 - a) certificazione medico-legale rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale o, nei casi previsti dalla normativa, dalla Commissione Medica per l'Accertamento della Invalidità Civile, che attesti le condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta oppure la condizione di non vedente;
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 - c) n. 2 foto tessera;
 - d) copia della patente speciale di guida (se il titolare del contrassegno è munito di patente);
 - e) copia della carta di circolazione del veicolo speciale;
- 2) Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione dell'istanza, questa sarà redatta dal genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente o tutore

- 3) Il Comando Polizia Locale, tramite l'Ufficio competente, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, rilascerà il contrassegno entro gg 10;
- 4) Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di integrazione della documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data di presentazione della documentazione richiesta;
- 5) Per il ritiro del contrassegno gli interessati possono anche formalmente delegare soggetti terzi. La delega deve contenere il riferimento al documento richiesto, recare i dati del delegante e delegato ed essere accompagnata da copia del documento di identità del delegato.

Art. 5 VALIDITA' DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

- 1) Il contrassegno di parcheggio per disabili ha validità 5 anni dalla data di rilascio qualora la certificazione medico-legale "non preveda" una durata limitata della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita;
 - In tal caso il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale sarà sufficiente allegare un nuovo certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
- 2) Il contrassegno di parcheggio per disabili avrà validità inferiore ai 5 anni qualora la certificazione medico-legale "preveda" una durata limitata della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita (invalidità temporanea in conseguenza di un infortunio o per altre cause patologiche – art. 381 c.4 Regolamento di esecuzione CdS);
 - In tal caso il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale deve essere allegata la certificazione medico-legale rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale attestante che le condizioni della persona danno diritto all'ulteriore rilascio.
- 3) La validità del contrassegno decade non appena vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio;
- 4) In caso di decesso del titolare gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio della Polizia Locale che lo ha rilasciato;
- 5) L'Ufficio competente è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.

Art. 6 SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

- 1) La sostituzione del contrassegno può avvenire a seguito furto o smarrimento del documento. In tal caso dovrà essere presentata apposita richiesta in carta semplice allegando:

- a) copia della denuncia di furto o smarrimento presentata all'Autorità Giudiziaria;
- b) n. 2 fotografie formato tessera;
- c) **ricevuta di versamento di € 10,00 effettuato su conto corrente intestato al Comune di Modica o Bonifico bancario .**

In tal caso sarà rilasciato un nuovo contrassegno ma con la stessa data di scadenza di quello oggetto di smarrimento o furto.

Art. 7: ISTITUZIONE PARCHEGGI PER DISABILI

Gli Enti proprietari della strada, a sensi art. 188 c. 1 del Nuovo Codice della Strada e art. 381 c.1 del DPR 495/92, sono tenuti a realizzare e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture necessarie per consentire ed agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, nonché, ai sensi dell'art.7 c.1 lett. d) del CdS, i Comuni, nei centri abitati possono, con ordinanza, riservare spazi per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite dello speciale contrassegno.

- 1) A tal fine si fa obbligo all'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio di rimodulare, annualmente, la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, di verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

In particolare:

- a) deve essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili nelle immediate vicinanze di uffici pubblici o di pubblica utilità e comunque nei luoghi caratterizzati da elevata densità di traffico;
 - b) devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno, nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili (art. 11 c. 5 del DPR 24/07/1996 n.503).
- 2) La istituzione di un'area di parcheggio riservata ai veicoli al servizio di persone disabili può essere richiesta anche da comitati, associazioni, titolari di contrassegno di parcheggio per disabili. Nella richiesta dovrà essere specificata la localizzazione dell'area proposta e i motivi che rendono necessaria tale istituzione.

La richiesta potrà essere accolta solo qualora:

- a) non vi sia la disponibilità di una o più aree di sosta invalidi a meno di 50 mt ;
- b) il richiedente non disponga di spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile;

- c) l'istituzione dell'area di sosta non determini pericolo o intralcio alla circolazione;
- d) la zona in esame presenti problemi di carenza di spazi di sosta.

Art. 8 CONCESSIONE SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

- 1) Nei casi in cui ricorrono "particolari condizioni di invalidità", il Comune ha la facoltà di assegnare, a titolo gratuito, al soggetto titolare del contrassegno per parcheggio disabili, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione. Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili nelle zone ad alta densità di traffico e se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile..." (c. 5 art. 381 del DPR n.495/92, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. e), D.P.R. 30 Luglio 2012, n. 151).
- 2) La persona interessata, residente nel territorio comunale, dovrà presentare apposita richiesta di istituzione di uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del contrassegno per parcheggio disabili;
 - b) apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
 - c) autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000 e smi, di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile (idoneità da verificare a cura dell'Ufficio preposto al rilascio del provvedimento di concessione);
- 3) Il Comando Polizia Locale, verificata la esistenza dei requisiti necessari, anche tramite il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale, nonché la sussistenza delle condizioni tecniche per la realizzazione dello stallo nel luogo richiesto, predisporrà apposita ordinanza e procederà alla installazione della relativa segnaletica entro gg trenta (30) dalla richiesta. In caso di negata concessione ne darà motivata comunicazione all'interessato.
- 4) Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di spazio di sosta personalizzato, ovvero in caso di decesso del titolare, dovrà essere data immediata comunicazione al Comando Polizia Locale che provvederà alla revoca della concessione ed alla rimozione della segnaletica installata.
- 5) La revoca della concessione potrà essere disposta d'ufficio dopo apposita istruttoria.

Art. 9 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comando della Polizia Locale – Ufficio mobilità - preposto al rilascio dei contrassegni e delle concessione di spazi di sosta personalizzati, dovrà provvedere alla creazione e all'aggiornamento di apposita banca dati

nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n.196/2003);

- 2) La modulistica per il rilascio/rinnovo del contrassegno per parcheggio disabili, per il rilascio di duplicato e per la concessione di spazi di sosta personalizzata agli aventi diritto deve essere resa disponibile sul sito internet del Comune – www.comune.modica.gov.it - oppure presso gli Uffici del Comando Polizia Locale con sede a Modica, P.zza P.pe di Napoli, 17.

Art. 10 SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato, l'uso improprio del contrassegno per il parcheggio disabili e la sosta dei veicoli nelle aree di sosta riservate ai veicoli a servizio dei disabili è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n.267/2000 da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n.689/1981 e s.m.i..